

OTECA
ALE
DICA

3817



HEN. C.
GALT

LAWRENCE. CODICE. ARISTOTELIS. CODICE. ARISTOTELIS.

BIBLIOTHECA CENTRALIS
GIURISPRUDENTIAE

C
06045

MSR 6



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
06045

MSR 63817

10/3/88
g

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6045

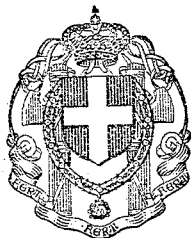
MSR63817

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO
DEL CODICE CIVILE "DELLE OBBLIGAZIONI",
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica
INVENTARIO 34913
VALORE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

ROMA 1942 - ANNO XX

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE "DELLE OBBLIGAZIONI,, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Relazione e Regio decreto 15 gennaio 1942-XX, n. 6

RELAZIONE alla MAESTÀ del RE IMPERATORE del Ministro Guardasigilli (GRANDI)

Presentata nell'udienza del 15 gennaio 1942-XX
per l'approvazione del testo delle Disposizioni per l'attuazione
del Libro del Codice civile "Delle obbligazioni,,
e disposizioni transitorie

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione le norme di attuazione del libro del codice civile « delle obbligazioni », approvato con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 16 e quelle dirette a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione relativamente ai rapporti giuridici, che, sorti sotto l'impero della prima, producono o continuano a produrre effetti dopo l'entrata in vigore dell'altra.

Il primo gruppo di norme forma oggetto del capo I e il secondo gruppo del capo II. Di esse passo a dare brevemente ragione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. — Le disposizioni degli articoli 1 a 9 sono state dettate per attuare l'istituto della mora del creditore, regolato dalle disposizioni degli articoli 36 a 47 del libro delle obbligazioni, le quali danno al debitore il diritto di liberarsi dalla obbligazione anche se il creditore rifiuta di ricevere o comunque non riceve la prestazione a lui dovuta o quanto meno di addossare al creditore il rischio della prestazione stessa se prima incombeva sul debitore.

Tali disposizioni, che hanno carattere prevalentemente processuale, conferiscono, com'è noto, una facoltà al debitore, il quale potrebbe conseguire lo stesso risultato facendo ricorso alle norme ordinarie del procedimento contenzioso.

Il nuovo codice di procedura civile non ha riprodotto le disposizioni degli articoli 902 a 912 del codice di procedura civile del 1865; esse sono sostituite dalle presenti norme.

2. — Nell'art. 1 si precisa quali sono le persone autorizzate a eseguire gli atti solenni di offerta reale e di deposito nei vari casi previsti dalla legge: esse sono il notaio e l'ufficiale giudiziario. Non si è menzionato il cancelliere della pretura, come pur faceva l'art. 902 del codice di procedura civile del 1865, perchè si è considerato che tali atti sono poco conformi alle sue attribuzioni istituzionali. Per la stessa ragione si sono attribuiti soltanto all'ufficiale giudiziario, e non anche al notaio, gli atti solenni di offerta per intimazione; essi consistono in meri atti di notificazione, che, in linea generale, sono eseguiti precisamente dall'ufficiale giudiziario (art. 137 del nuovo codice di procedura civile); e ciò anche per uniformarsi alla disposizione dell'art. 39, secondo comma, del libro delle obbligazioni. Tali atti solenni, secondo il nuovo ordinamento, sono il presupposto per la esistenza dello stato di mora, a differenza del codice abrogato, ove erano in funzione di condizione per il deposito, ed era questo l'atto costitutivo della mora del creditore. Gli atti medesimi, se sono compiuti senza l'osservanza delle forme prescritte, ma secondo gli usi, determinano lo stato di mora soltanto quando sono seguiti dal deposito, e con decorrenza da tale data (art. 44 del libro delle obbligazioni).

3. — Nell'art. 2 si determinano le formalità degli atti di offerta reale, nell'art. 3 quelle relative all'offerta per intimazione (di cose mobili da consegnarsi in luogo diverso dal domicilio del creditore, ovvero di immobili) e nell'art. 9 le formalità concernenti la offerta di una prestazione fungibile di fare. Quando le cose non sono presentate al creditore, ma si intima allo stesso di andare a riceverle là dove devono essere consegnate, la offerta è costituita da un atto complesso che si sdoppia in due: un atto di intimazione (art. 3, primo comma, e 9, primo comma) notificato come le citazioni, e un atto di constatazione del mancato ricevimento (art. 3, secondo comma, e 9, secondo comma). Nelle offerte reali i due atti sono contestuali, nelle offerte per intimazione hanno luogo in tempi diversi, ma occorrono entrambi perchè il creditore possa ritenersi costituito in mora, e perciò si stabilisce (art. 3, secondo comma, e 9, secondo comma) che gli effetti della mora decorrono dalla constatazione del mancato ricevimento.

L'atto di constatazione del mancato ricevimento, se il creditore non è comparso per ricevere, non viene notificato, perchè l'atto stesso e gli eventuali atti consecutivi (deposito e sequestro) non sono che lo svolgimento dell'atto di intimazione già portato a conoscenza del creditore. Nell'offerta reale,

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

invece, si fa luogo a notificazione qualora il creditore non sia stato presente, perchè, prima di allora, egli non aveva ricevuto alcuna comunicazione dell'inizio del procedimento.

4. — Negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si dettano le norme che regolano il deposito del danaro o di altri valori e delle cose mobili nonchè il sequestro degli immobili inutilmente offerti. Non è configurabile deposito se l'oggetto della prestazione consiste nel fare (art. 9).

Giova rilevare innanzi tutto che non si è dettata alcuna disposizione corrispondente a quelle degli articoli 908 e 909 del codice di procedura civile del 1865 concernenti la domanda di validità dell'offerta e di autorizzazione a eseguire il deposito se non ancora eseguito. Come non occorre, nel sistema precedente, un'autorizzazione giudiziale ad eseguire il deposito per la efficacia del deposito stesso, così non occorre ora. Come tuttavia il debitore poteva cautelarsi provocando una declaratoria di validità dell'offerta prima di eseguire il deposito, e ciò in base al citato articolo 908 del codice di procedura civile, così potrà fare anche secondo il nuovo ordinamento, indipendentemente da una particolare disposizione, perchè non si dubita più dell'ammissibilità di azioni di semplice accertamento se suffragate da legittimo interesse (art. 100 del nuovo cod. di proc. civ.).

Delle disposizioni del codice di procedura civile del 1865 non restava che l'autorizzazione del procedimento sommario, ora soppresso, e la designazione di una speciale competenza territoriale che non aveva ragion d'essere. Per la competenza territoriale si applicheranno le norme generali, come del resto stabiliva il codice di procedura civile francese nell'art. 815 corrispondente al nostro art. 908.

Per il danaro e per altri valori si dispone che il deposito possa eseguirsi presso la Cassa dei depositi e prestiti (art. 4), come disponeva l'art. 905 del codice di procedura civile del 1865, e si aggiunge che possa anche eseguirsi presso un istituto di credito, come disponeva l'art. 878 del codice di commercio del 1882. Nell'art. 5 poi si è ritenuto opportuno chiarire che per istituti di credito si intendono tutte le aziende di credito regolate dalla legge bancaria del 7 marzo 1938-XVI, n. 141 ed elencate nell'art. 5 di tale legge, la cui attività è autorizzata e controllata dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Atteso il principio fondamentale della legislazione sull'esercizio del credito e sulla tutela del risparmio di fare uguale trattamento a tutte le aziende di credito contemplate, principio che determinò la modificazione apportata all'art. 98 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 con la legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, non si poteva limitare la gestione di tale servizio a taluni istituti di credito con esclusione di altri, come si era originariamente stabilito nel citato art. 98 del decreto-legge 12 marzo 1936, perciò modificato.

Là dove si tratti di cose mobili, diverse dal danaro e valori ad esso assimilati, il deposito si esegue di regola presso pubblici stabilimenti, con la quale espressione si intendono designati i magazzini generali (R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290), i depositi franchi (testo unico 17 marzo 1938-XVI, numero 716) e altri enti della stessa natura, istituiti o istituendi.

Atteso lo scarso numero di siffatti stabilimenti e considerato che in taluni casi può essere opportuno di prescindere da essi, con l'art. 6, secondo comma, si è stabilito che il deposito possa farsi anche presso altro locale idoneo designato dal pretore, il quale è chiamato, non già ad autorizzare il deposito, ma soltanto a designare il depositario, se questo non possa o non debba essere uno dei pubblici stabilimenti innanzi cennati.

Al deposito dei mobili corrisponde il sequestro degli immobili dovuti e inutilmente offerti. Di esso tratta l'art. 8, dettato per attuare la disposizione del secondo comma dell'articolo 46 del libro delle obbligazioni corrispondente all'art. 1875, n. 2 del codice civile abrogato.

Nell'art. 9 si dettano norme di attuazione dell'art. 47 del libro delle obbligazioni ove si contempla la mora del creditore in relazione ad una prestazione di fare. Negli articoli 612, 613 e 614 del nuovo codice di procedura civile si dettano norme in relazione ad un debitore di fare non adempiente, colmandosi una lacuna della precedente legislazione; negli articoli 47 del libro delle obbligazioni e 9 delle presenti norme si regola il caso inverso del creditore che non riceve una prestazione di fare: ivi è attuazione forzata del diritto ad una prestazione di fare, qui attuazione forzata del diritto di liberarsene.

Al deposito per altre prestazioni, qui corrisponde il compimento dell'opera. Se il compimento di essa richiede la cooperazione del creditore, il rifiuto di prestarla ne rende impossibile il compimento forzato, specifico o per equipollente; se il compimento stesso non richiede il concorso del creditore, la prestazione forzata di fare sarà regolata dai principi generali; ma nè per questo caso, nè per il precedente, si potevano dettare norme generali attesa la varietà di simili prestazioni.

Nessuna disposizione doveva e poteva essere data per il caso di prestazione di non fare; e ciò è naturale, perchè in tal caso si riceve automaticamente la prestazione e non è perciò configurabile mora del creditore, come non lo è quella del debitore (art. 52 del libro delle obbligazioni).

5. — Negli articoli 10, 11 e 12 si dettano disposizioni per rendere possibile, con forme snelle, l'intervento del giudice là dove un soggetto privato (parte o terzo) dovrebbe emettere e trascura o non vuole emettere una dichiarazione di volontà. Non si è potuto fare un rinvio puro e semplice a norme analoghe dettate dal codice di procedura civile (art. 739, 749, 751) perchè la specialità della materia esigeva forme e disposizioni ad essa meglio aderenti. Nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11, il provvedimento del giudice non si è dichiarato impugnabile perchè produce effetti di scarsa importanza; invece si è concesso il reclamo nell'ipotesi dell'art. 12 (nomina del terzo che deve determinare il prezzo della vendita), perchè la scelta della persona, con i necessari requisiti di probità e di competenza, ha rilevante influenza sulla economia del contratto di vendita che si tratta di completare con la determinazione di un elemento di somma importanza, quale è la determinazione del prezzo.

6. — L'istituto della vendita e della compra coattiva, in caso d'inadempimento da parte del compratore o rispettivamente del venditore, già regolato dall'art. 68 del codice di commercio del 1882, è ora disciplinato negli articoli 354 (vendita coattiva) e 355 (compra coattiva) del libro delle obbligazioni. Le norme di attuazione (art. 13) determinano anzitutto quali sono le persone autorizzate a procedere alle suddette operazioni, e poi precisano le formalità atte a garantire il miglior rendimento delle operazioni e la loro documentazione. A proposito dei titoli di credito va rilevato che alle forme di esecuzione coattiva stabilite dagli articoli citati si deve necessariamente ricorrere quando si tratta di scambio avvenuto fuori delle condizioni stabilite dall'art. 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815 e dall'art. 2 del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607; altrimenti, le parti potranno valersi della procedura dettata in questi ultimi provvedimenti ovvero di quella stabilita nel libro delle obbligazioni e nelle relative norme di attuazione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

7. — Le disposizioni di attuazione si chiudono con le norme dettate negli articoli 14 e 15.

Secondo la disposizione del secondo comma dell'art. 363 del libro delle obbligazioni, il patto di riservato dominio, inserito nella vendita di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, non è opponibile ai terzi acquirenti se non è stato trascritto nel registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina è collocata. Nel sistema anteriore siffatta formalità non era richiesta ai suddetti effetti, e di ciò si dirà a proposito dell'art. 36 delle norme transitorie (n. 15). L'art. 14 si limita a stabilire che la *trascrizione*, anzi, più propriamente, la *iscrizione* per seguire la terminologia del libro del lavoro (art. 134), a cui il suddetto art. 363 sarà conformato in sede di coordinamento, si deve eseguire nel registro delle imprese. Per altro, siccome l'attuazione di detto registro è rinviata, occorreva dettare una disposizione per stabilire, come si è fatto, che, in attesa, la iscrizione si compie con l'osservanza delle leggi in vigore che regolano la trascrizione di un atto affine, qual'è il privilegio per prezzo ancora dovuto (art. 773 n. 3 del codice di commercio del 1882).

E' tuttavia d'avvertire che, prescritta l'autenticazione delle firme dei contraenti, la trascrizione, anche secondo le forme stabilite dall'art. 773 n. 3 e relative norme di attuazione, non può eseguirsi, dalla entrata in vigore del libro delle obbligazioni, se le firme non siano autenticate. Nel sistema precedente vi erano atti che si pubblicavano anche con firme non autenticate (art. 369 e 773 n. 3 del codice di commercio), ma si è ravvisata la opportunità che ciò non debba avvenire e si è prescritta l'autenticazione delle sottoscrizioni per i mandati con l'articolo 231 del libro delle obbligazioni e per le vendite con patto di riservato dominio con la norma dell'art. 14 di cui si discorre, meglio uniformandosi, così, al principio generale che domina il sistema della pubblicità nel senso che l'atto, il quale deve essere portato a notizia dei terzi mediante la pubblicità, deve presentare garanzia formale di sicura provenienza dalle parti che figurano di avergli dato vita.

Quanto alla vendita di cose sequestrate soggette a deperimento, prevista dall'art. 640, secondo comma, del libro delle obbligazioni, si è chiarito che essa deve essere autorizzata dal giudice, chiamato ad esaminare se il pericolo di deperimento esista. Questa ipotesi di vendita è simile a quella prevista dall'art. 41 del libro delle obbligazioni, e per entrambe non si poteva prescindere da forme analoghe a quelle dettate dall'art. 501 e 685 del nuovo codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

8. — Nel dettare le disposizioni transitorie, dirette a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema giuridico relativamente ai rapporti obbligatori, si è tenuta presente, in via di massima, la direttiva di rispettare le situazioni consolidate per effetto di fatti compiuti. Ma d'altra parte, pur senza scuotere sensibilmente tale principio, si è dovuto talora tener presente, specie per taluni rapporti ad esecuzione continuata o periodica in corso al momento di attuazione del nuovo sistema giuridico, che talune esigenze o si presentavano di ordine pubblico, quali non si configuravano nel passato per la diversa valutazione della vita di associazione, ovvero ricevevano dalla nuova legge una disciplina che appariva meglio adatta per le finalità dell'ordine giuridico; e allora, senza pregiudizi teorici, si sono dettate le norme idonee per esprimere chiaramente la volontà del nuovo legislatore circa il richiamo sotto le sue norme di rapporti sorti anteriormente. Altre volte, norme precise, sia pure di carattere dispositivo, erano contenute

nella nuova legge, mentre taceva la precedente e il relativo regolamento doveva attingersi a disposizioni concernenti casi analoghi o ai principi generali di diritto, con relativa incertezza di disciplina; e allora si è dichiarato che le nuove norme disciplinavano senz'altro le corrispondenti situazioni.

Ciò premesso in linea generale, si passa a dare ragione brevemente delle disposizioni più rilevanti, con le quali si sono naturalmente sempre rispettati i rapporti anteriori esauriti o definitivamente fissati per giudicato o transazione.

9. — L'art. 12 del libro delle obbligazioni regola il luogo in cui le obbligazioni debbono essere adempite, con criteri più moderni e con migliore aderenza agli usi correnti. Con l'articolo 16 si è dichiarato che tali norme si applicano alle obbligazioni sorte anteriormente, se vengono a scadenza posteriormente.

Quanto alla mora, si è distinto tra quella del creditore e quella del debitore. Entrambe sono situazioni che, se pure ricollegate a rapporti anteriori, di questi non sono la necessaria conseguenza: donde la possibilità di applicar loro la disciplina nuova e anche la opportunità dato che il nuovo regolamento è più limpido e meglio corrisponde agli interessi dei soggetti. Si è rispettato però il passato, perchè si è richiesto che la nuova situazione, di mora o di inadempimento, si verificasse sotto l'impero della nuova legge (art. 36 a 47, 48 e segg. del libro delle obbligazioni; art. 17 e 18 delle presenti norme). Allo stesso concetto si ispira la norma dell'art. 28 relativa al sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore, con riferimento ai casi previsti dal libro delle obbligazioni (art. 16, 300, 662, 663, 796, 799). Il regolamento intertemporale è analogo a quello per l'inadempimento, perchè se tale mutamento non costituisce di per sé inadempimento, lascia tuttavia prevederlo.

10. — Per quanto riguarda la disciplina degli interessi su debiti pecuniari, si sono dettate le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21. Gli interessi corrispettivi erano dovuti sui debiti commerciali (art. 41 cod. comm.), non sui debiti di natura civile (art. 1231, 1233 cod. civ. 1865).

Tenuta presente la naturale fecondità del danaro, si è negata efficacia ultra attiva alle disposizioni del codice civile, con decorrenza, naturalmente, dall'attuazione delle nuove norme (art. 19).

Dal divieto dell'anatocismo si sono svincolati gli interessi già maturati per sei mesi. Per il codice abrogato gli interessi dovevano essere maturati per un anno (art. 1232, terzo comma); in materia commerciale, valevano gli usi (articolo 1232, secondo comma). Con l'art. 20 si è disposto che la maturazione per sei mesi è sufficiente per legittimare la decorrenza degli interessi sugli interessi, qualora la convenzione o la domanda giudiziale abbiano luogo dopo l'attuazione della nuova legge. Nessun dubbio per la convenzione; qualche dubbio per la domanda giudiziale posteriore, che si risolve con la norma cennata.

Il nuovo saggio degli interessi legali (art. 114 del libro delle obbligazioni) si applica agli interessi su debiti anteriori che si maturano dopo l'attuazione della nuova legge. La stessa disposizione, se pure in senso inverso, si leggeva nell'art. 3, primo comma, della legge 22 giugno 1905 n. 263, che apportò riduzione nel saggio degli interessi legali.

11. — Con le disposizioni degli articoli 22 (riduzione di penale eccessiva) e 23 (disciplina della caparra) si rispettano soltanto i rapporti esauriti o definitivamente fissati; quelli pendenti sono regolati dalla nuova legge. Se alla pendenza del

rapporto si aggiunge la pendenza di un correlativo giudizio, si applica ancora la nuova legge, purchè beninteso il processo si trovi in una fase e in un grado compatibili con la introduzione di nuove eccezioni o di nuove deduzioni. In grado di appello non sorgono difficoltà: la sopravvenienza della nuova legge sarà la migliore delle ragioni per autorizzare la proposizione della nuova correlativa eccezione (art. 345, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile); in cassazione l'applicabilità della nuova legge dipenderà dalla possibilità di attuarla senza nuove indagini di fatto.

Questa considerazione vale per illustrare le disposizioni dettate negli articoli 22, 23, 26 e 35. Il potere del giudice di ridurre la penale eccessiva (art. 213 del libro delle obbligazioni) è ispirato da una ragione di ordine pubblico; la disciplina della caparra risolve punti controversi, per es., quello circa la dilatabilità o meno della misura del risarcimento quando del rapporto garantito con caparra si domandi la risoluzione per inadempimento. La giurisprudenza della Corte di cassazione era nel senso che la caparra rappresentasse un limite nella misura del risarcimento, ma la questione era controversa: il nuovo codice stabilisce che in tal caso debba corrispondersi l'integrale risarcimento.

12. — L'art. 24 regola un punto assai delicato di diritto intertemporale: l'effetto, cioè, rispetto ai terzi, della pronuncia di annullamento o di risoluzione per inadempimento di un contratto anteriore. Secondo il codice civile del 1865, l'annullamento operava in ogni caso *ex tunc* e quindi travolgeva i diritti dei terzi (art. 1933 n. 3 e 1976), ma era incerto se l'effetto *ex nunc* della pronuncia di risoluzione per inadempimento si verificasse soltanto eccezionalmente in alcuni casi (articoli 1080, 1511, 1553, 1787 e 1933 n. 3), ovvero in tutti i casi di risoluzione per inadempimento (art. 1165). Il nuovo codice ha stabilito per l'annullamento e per la risoluzione l'effetto *ex nunc* (art. 284 e 297, secondo comma, del libro delle obbligazioni, coordinati con le disposizioni dell'art. 9 n. 6 (annullamento) e n. 1 capoverso (risoluzione) del libro della tutela dei diritti).

L'applicabilità ai contratti anteriori del vecchio o del nuovo sistema si è fatta dipendere dalla data della domanda giudiziale di annullamento o di risoluzione (art. 24) in base alla considerazione che di regola la sentenza di accoglimento applica la legge come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda giudiziale, perchè la durata del processo non deve produrre differenze, e quindi è decisivo quel momento, di semplice accertamento, per identificare la legge che deve essere applicata in ordine al regolamento della sorte dei diritti dei terzi.

L'art. 301 del libro delle obbligazioni ha regolato la controversa clausola contrattuale del *solve et repete*. Le relative disposizioni sono di ordine pubblico e devono trovare applicazione anche se le clausole sono state anteriormente stipulate. Naturalmente anche qui si rispetta il rapporto esaurito o definitivamente sistemato.

13. — Il libro delle obbligazioni ha riconosciuto la rilevanza, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero differita, di avvenimenti sopravvenuti che rendono eccessivamente onerosa la prestazione dedotta in un contratto (art. 306 a 308). Sotto l'impero del codice abrogato questo era un punto molto controverso. Le ragioni somme di equità, che determinarono l'accoglimento dell'istituto, ne consigliano altresì l'applicazione ai contratti anteriori non esauriti, purchè la sopravvenienza che produce la eccessiva onerosità si verifichi dopo l'attuazione della nuova legge (art. 27). Si rispetta

così il principio secondo il quale le conseguenze giuridiche di un fatto, e tale è la sopravvenienza, sono regolate dalla legge del tempo in cui esso fu compiuto o altrimenti avvenne.

La questione circa la rilevanza o meno della sopravvenienza, e cioè se dovesse in ogni contratto ad effetti continuati o differiti sottointendersi la clausola *rebus sic stantibus*, era vivamente dibattuta sotto l'impero del codice civile. La disposizione transitoria adottata non prende posizione per la soluzione della questione quando si tratti di contratti anteriori e la sopravvenienza si sia verificata prima della sua entrata in vigore; e ciò perchè non rientra nel compito delle norme intertemporali l'interpretazione autentica del diritto preesistente. Quindi, fuori dei termini precisati nella disposizione in esame, per il passato la questione resterà impregiudicata: secondo la giurisprudenza attuale del Supremo Collegio, la revisione del contratto non sarebbe ammissibile; lo sarebbe invece per la dottrina favorevole alla clausola *rebus sic stantibus*.

14. — La validità o meno delle clausole che esonerano preventivamente da responsabilità per dolo o per colpa, è disciplinata dall'art. 59 del libro delle obbligazioni. Ad esso si ricollegano altre disposizioni dettate per singoli rapporti, che allargano ancora più la sanzione della invalidità (es. art. 520, secondo comma, 624, ultimo comma, 678, quarto comma).

Il complesso di tali disposizioni in parte interpreta la legge anteriore, in parte innova; è chiaro, comunque, che esse furono ispirate da ragioni di ordine pubblico. Ciò posto il nuovo ordinamento poteva regolare le situazioni diverse con tre criteri alternativi: o stabilire la irretroattività delle nuove norme e le ragioni suddette sarebbero state trascurate; o stabilire la retroattività senza limiti e si sarebbero violentemente colpite pattuizioni valide secondo la legge anteriore; ovvero adottare un criterio intermedio e stabilire che la nuova legge si dovesse applicare quando l'inadempimento si fosse verificato sotto l'impero di essa. E' stato adottato quest'ultimo criterio, in aderenza a quello che ha consigliato la norma transitoria in tema d'inadempimento (cfr. art. 18).

15. — Con riferimento al contratto di vendita, che riceve nella nuova legge disciplina unitaria, si sono dettate disposizioni negli articoli 30 a 38.

Con l'art. 30 si dispone che la vendita civile, la quale per l'art. 1454 del codice civile e nelle ipotesi ivi previste sarebbe stata nulla, è assoggettata alle norme del secondo comma dell'art. 312 del libro delle obbligazioni che dalla nullità la salva, a condizione, però, che il fatto impeditivo della successiva determinazione del prezzo si verifichi dopo l'attuazione della nuova legge.

La soluzione media adottata per la unificazione, anche nel periodo transitorio, della precedente norma civile (art. 1454) e commerciale (art. 60, terzo comma, cod. comm.), è giustificata ad un tempo dal rispetto per le nullità verificatesi sotto l'impero della legge anteriore e dalla considerazione che i fatti nuovi, avvenuti sotto l'impero della nuova legge, sono da questa regolati, anche se incidono in rapporti anteriori ma di questi non siano conseguenza necessaria.

La vendita di cosa altrui, che il codice civile dichiarava nulla (art. 1459) e il codice di commercio valida (art. 59 cod. comm.), in corso di esecuzione all'attuazione della nuova legge, è assoggettata anche essa alle norme dettate in proposito dal libro delle obbligazioni (art. 317, 318 e 319), purchè l'annullamento sia domandato in giudizio dopo la entrata in vigore della nuova legge (cfr. n. 13).

Si elimina così, anche nel periodo transitorio, il dualismo di trattamento tra vendita civile e commerciale di cosa altrui,

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

a ciò confortati dalla considerazione che la disposizione dell'art. 1459 era stata censurata come giuridicamente illogica e praticamente inutile e dannosa. D'altra parte, limitata la retroattività della nuova legge al caso in cui la domanda giudiziale di annullamento sia proposta sotto l'impero del libro delle obbligazioni, la disposizione transitoria adottata è sorretta altresì dalla considerazione che il contratto annullabile produce tutti gli effetti di cui è capace finché non sia annullato, e se la domanda di annullamento non sia stata ancora proposta prima dell'entrata in vigore della nuova, trova attuata da parte di questa la sanatoria della precedente invalidità.

Sulla disposizione dell'art. 32, di per sé chiara, va solo osservato che essa regola soltanto il nuovo dovere di denuncia dei vizi o dei difetti di qualità sanzionato da una decadenza, denuncia che la legge anteriore civile non richiedeva mai e quella commerciale soltanto nei casi di vendita da piazza a piazza (art. 70 cod. comm.). Tale dovere sorge anche per i contratti anteriori, se la consegna della cosa o il suo ricevimento (vendita da piazza a piazza) siano avvenuti dopo l'attuazione della nuova legge.

Per quanto riguarda il nuovo termine di prescrizione, la norma intertemporale è da ricercare nelle disposizioni transitorie relative al libro della tutela dei diritti.

Il diritto di riscatto, riferibile a contratti anteriori, è regolato dalla nuova legge, se viene esercitato sotto il suo impero. E' rispettato però il maggior termine per il riscatto delle cose mobili stabilito dal codice civile, anche se esso vada a scadere dopo l'attuazione della nuova legge. Le disposizioni più importanti, dettate al riguardo dalla nuova legge, sono quelle dell'art. 340, secondo comma (prorogabilità del termine convenzionale di riscatto che sia più breve di quello legale, nei limiti della durata stabilita dalla legge) e dell'art. 342, che disciplina le forme con le quali si esercita il riscatto e consistenti, sostanzialmente, non già e non più in una dichiarazione di volontà, ma nel versamento del prezzo e accessori.

Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 non richiedono che brevi chiarimenti. L'art. 351 del libro delle obbligazioni non aveva precedenti nella legge anteriore: opportuno applicarlo a contratti anteriori, se il difetto di funzionamento sia scoperto dopo l'attuazione della nuova legge.

Le norme dettate negli articoli 364 e 365 del libro delle obbligazioni sono ispirate a ragioni di moralità: opportunità di dare ad esse effetto retroattivo (art. 35) come si è fatto per la norma che autorizza il giudice a ridurre la penale eccessiva (cfr. art. 22).

Per quanto riguarda la opponibilità a terzi del patto di riservato dominio, si è dettata già una norma di attuazione, anche temporanea, nell'art. 14 del presente decreto; nell'art. 36 se ne detta una seconda, per stabilire che le formalità richieste dalla nuova legge per la opponibilità del patto ai terzi, si devono osservare anche per i contratti anteriori, ma si concede agli interessati un termine per uniformarsi al nuovo ordinamento.

Le disposizioni degli articoli 370, secondo comma e 389, secondo comma, del libro delle obbligazioni regolano l'esercizio del diritto di voto nelle vendite a termine e nei riporti di titoli azionari durante la pendenza dei rispettivi rapporti, attribuendolo al venditore o al riportatore. Si è risolta una questione agitata sotto l'impero della legge anteriore: opportuna la disposizione dell'art. 37 per eliminare incertezze anche nel periodo transitorio.

Il codice civile nell'art. 1478 stabiliva un termine di decadenza; il libro delle obbligazioni, nella corrispondente disposizione (art. 380), stabilisce un termine di prescrizione. Il ter-

mine di decadenza decorreva dalla data del contratto, il termine di prescrizione decorre dalla data della consegna. Se la consegna avviene sotto l'impero della nuova legge e a questa data non si era verificata la decadenza, l'azione per il supplemento è sottoposta alla prescrizione stabilita dalla nuova legge, anche se il contratto di vendita sia stato concluso anteriormente. E questo è disposto dall'art. 38.

16. — I limiti temporali di validità del patto di preferenza, previsto dal primo comma dell'art. 405 del libro delle obbligazioni, ricevono disciplina transitoria analoga a quella adottata per la durata dei patti di non concorrenza previsti dagli articoli 71 e 530 del libro del lavoro: applicazione del limite di durata anche ai contratti anteriori, ma poichè rappresenta una novità, decorrenza del termine dall'attuazione della nuova legge (art. 39).

17. — Il contratto di locazione e quello di assicurazione sono contratti di durata per eccellenza, e se anche stipulati prima della nuova legge, possono svolgersi per anni sotto l'impero di questa. Donde la delicatezza del loro regime transitorio che deve temperare i due principi della irretroattività della legge nuova e della non ultra attività della vecchia.

All'uopo si è distinto tra norme inderogabili e norme dispositive della nuova legge. Le norme inderogabili, per la ragione che le ha ispirate, sono applicabili anche ai rapporti anteriori, se pure con effetto dall'attuazione della nuova legge: ad es. in tema di locazione le disposizioni degli articoli 419, 452, 471 a 473, 476, secondo comma, e tutte le norme che regolano il piccolo affitto; in tema di assicurazione le disposizioni degli articoli 737, 738, 739, 741, 754, secondo comma, 755, secondo comma e 766. Quanto alle norme dispositive, dirette ad integrare la volontà dei contraenti, esse di regola non si applicano ai contratti anteriori; ma se la nuova legge ha dettato disposizioni nuove, che non esistevano nella precedente legge, in guisa da regolare specificamente, nel silenzio dei contraenti, qualche punto del rapporto, anche esse si applicano ai contratti in corso. La nuova regolamentazione dispositiva colma specificamente lacune che prima si colmavano con ricorso all'analoga o ai principi generali di diritto, così in tema di locazione gli articoli 413 n. 3, 416, 428, 430, 431, 432, 445, 458, 459, 462 e simili; così pure in tema di assicurazione, gli articoli 728, secondo e terzo comma, 729, terzo comma, 770 e 771 (articoli 40, 47, 48). Naturalmente per contratto di assicurazione, attesa la sua particolare natura, si è attuata con maggior prudenza l'assoggettamento dei contratti in corso al nuovo regime legale.

18. — Le disposizioni transitorie concernenti l'appalto sono dettate negli articoli 41 e 42. La materia del collaudo e dei vizi dell'opera sono regolati compiutamente e razionalmente dalla nuova legge (art. 504, 505, 506 e 507 del libro delle obbligazioni). Nel codice civile la disciplina era monca e incerta (art. 1638). Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti in corso purchè la consegna sia effettuata dopo la loro attuazione. Il fatto della consegna, se avvenuta anteriormente, cristallizza una situazione in relazione alla legge del tempo, che non può essere sconvolta dalla nuova legge.

Le disposizioni degli articoli 533 e 538, secondo comma, del libro delle obbligazioni risolvono punti controversi, circa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito (art. 533) e la efficacia liberatoria del ricevimento dell'opera senza riserve, anche quando l'appaltatore sia inadempiente per dolo o colpa grave (art. 538, secondo comma). Tali disposizioni si applicano anche ai contratti in corso (art. 42): con che se ne afferma implicitamente il carattere interpretativo.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Le stesse considerazioni valgono per spiegare la disposizione contenuta nell'art. 43, relativamente al mandato e alle disposizioni del libro delle obbligazioni contenute negli articoli 546 e 547. Per la legge anteriore era questione se i vari cespiti acquistati dal mandatario dovessero intendersi automaticamente acquistati al mandante ovvero fosse necessario, per farglieli pervenire, un ritrasferimento dal mandatario. Con gli articoli citati del libro delle obbligazioni le questioni sono risolte con distinzioni. Tali disposizioni, che interpretano il diritto anteriore, si applicano anche ai mandati conferiti anteriormente e altresì agli acquisti anteriori fatti dal mandatario.

Così dicasi della retroattività della disposizione dell'articolo 655 del libro delle obbligazioni, fondata sulla ragione evidente, da valere per interpretare anche il diritto anteriore, che illecito non è il contratto di mutuo nel suo complesso bensì una singola clausola di esso (art. 45).

19. — Le disposizioni degli articoli 44 a 46 del decreto non richiedono alcuna speciale illustrazione.

A proposito della fideiussione si sono dettate disposizioni negli articoli 49, 50 e 51. Qualche chiarimento è però opportuno sulle disposizioni degli articoli 49 e 51. L'art. 49 concerne i requisiti di idoneità del fideiussore dovuto. Il libro delle obbligazioni (art. 783) precisa tali requisiti, estendendo la norma implicitamente dettata per la materia commerciale (art. 1905, 1° comma, cod. civ. 1865). La stessa disposizione si applica anche per le obbligazioni di dar fideiussore sorte anteriormente, salvo che si tratti di obbligazione contrattuale, nel qual caso, in omaggio alla volontà delle parti, si rispetta il diritto preesistente.

L'art. 797 del libro delle obbligazioni regola i doveri del creditore, di fronte al fideiussore, in ordine alla escussione del debitore. Secondo il codice civile (art. 1919 n. 4) il creditore non aveva tale dovere, mentre, più razionalmente, il nuovo ordinamento lo impone. Sanzione di siffatto dovere è la liberazione del fideiussore. La disposizione della nuova legge si applica anche alle fideiussioni anteriori, con una distinzione. Se la scadenza del debito garantito è posteriore all'attuazione della nuova legge, nessuna difficoltà; se è anteriore, il termine imposto al creditore per agire contro il debitore decorre dall'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, perchè, come si è detto, prima di allora, il creditore siffatto obbligo non aveva (art. 51).

20. — Le disposizioni degli articoli 52 e 53 regolano l'applicazione intertemporale di due importanti norme sancite negli articoli 802, secondo comma, e 804 del libro delle obbligazioni. La durata massima decennale dell'anticresi, introdotta dalla nuova legge per le ragioni di ordine pubblico accennate nella Relazione relativa (nn. 9 e 238), si applica anche ai contratti anteriori, ma, perchè rappresenta una novità, il termine decorre dalla data di attuazione della nuova legge.

Per l'art. 804, quando i frutti del fondo si compensano globalmente con gl'interessi, in tutto o in parte, il debitore può in ogni tempo estinguere il debito e recuperare il possesso dell'immobile. Secondo il codice civile in tal caso sarebbe occorsa una indagine diretta ad accertare se per effetto di tale clausola l'interesse risultasse superiore al saggio legale (art. 1832), e comunque, il debitore non poteva estinguere il debito prima che fosse decorso un quinquennio (art. citato). La clausola di compensazione dei frutti con gl'interessi di cui non è specificata la misura, normalmente racchiude un patto

usurario, e questa era la opinione dei canonisti. Comunque, deve valere la valutazione che in tal senso ne faccia il debitore, se mostra di aver fretta a riscattare. La disposizione che accorda tale diritto al debitore mira a combattere indirettamente l'usura e quindi, perchè di ordine pubblico, deve essere applicata anche ai contratti anteriori.

21. — Il regolamento specifico della cessione dei beni ai creditori è una novità del libro delle obbligazioni (art. 817 a 826). Tale contratto non era ignorato dalla pratica, ma attingeva disciplina nelle clausole contrattuali ovvero, in difetto, in norme tratte dall'analogia o dai principi generali. Donde la opportunità, di cui si è già fatto cenno in precedenza, di dichiarare applicabili ai contratti anteriori in corso di svolgimento la massima parte delle specifiche disposizioni della nuova legge di carattere dispositivo (art. 819, 821, 823, 824 e 825) o di carattere imperativo (art. 825). L'art. 820 si applica, naturalmente, per gli atti posteriori all'attuazione della nuova legge. In ordine all'art. 826, la disposizione del primo comma non si poteva applicare ai contratti anteriori, perchè le cause di annullabilità sono regolate dalla legge del tempo in cui i contratti sono conclusi, e la disposizione del secondo comma (risoluzione per inadempimento) si applica invece ai contratti anteriori, in base alla norma generale dettata nell'articolo 18.

22. — In fine nell'art. 55 si dichiarano applicabili ai fatti illeciti commessi anteriormente all'attuazione della nuova legge talune disposizioni concernenti i fatti commessi in istato di necessità (art. 884), il risarcimento dei danni permanenti (art. 896) e i limiti del diritto di esigere il risarcimento in forma specifica (art. 897). Quanto ai fatti commessi in istato di necessità, l'applicazione retroattiva della disposizione dell'art. 884 ne chiarisce il significato interpretativo del precedente diritto, quando era controverso se il fatto necessitato, discriminato agli effetti dell'applicazione della pena, potesse costituire tuttavia un torto civile; alcuni autori lo negavano, altri lo affermavano e, affermandolo, al fatto ricollegavano l'obbligo dell'integrale risarcimento. La soluzione media data dalla nuova legge, saggia e precisa, meritava applicazione retroattiva, anche se non sia rimasta nei rigorosi limiti di una pura interpretazione del diritto preesistente per non avere accolta integralmente nessuna delle due soluzioni propugnate.

Le disposizioni degli articoli 896 e 897, che incidono sulle modalità e sui limiti del risarcimento, senza riscontro nella legge precedente, potevano prescindere, per la loro applicazione, dalla data del fatto, riflettendosi esse sull'attività del giudice che si svolge sotto il suo impero. E' naturale che una liquidazione anteriore, definitivamente compiuta in senso diverso, non potrebbe soffrire revisione.

SIRE,

Vogliate onorare della Vostra Augusta approvazione le presenti norme, con le quali l'applicazione del nuovo regime legale ai rapporti obbligatori in corso si predispone con la prudenza richiesta dal rispetto delle situazioni consolidate pure assicurando una possibile immediata applicazione di quei principi che rispecchiano le esigenze dell'ordine pubblico nel suo rinnovato ampliato contenuto.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

GRANDI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 16, che approva il testo del libro del Codice civile « Delle obbligazioni »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del libro del Codice civile « Delle obbligazioni », viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla corte dei conti, addì 28 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 93. — MANCINI

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI », E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

Art. 1.

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dal primo comma dell'art. 39 e dagli articoli 42 e 44 del libro delle obbligazioni sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione, previste dal secondo comma dell'art. 39 e dal primo comma dell'art. 46 del libro medesimo, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.

Quando la offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

Se il creditore non è presente alla offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.

L'intimazione prescritta dall'art. 42 n. 1 può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra la intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Art. 3.

L'atto di intimazione, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 39 e dal primo comma dell'art. 46, deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.

La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Art. 4.

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale, oppure presso un istituto di credito.

Art. 5.*

Quando nel libro delle obbligazioni o nelle disposizioni del presente decreto si fa riferimento a « istituti di credito » in detta espressione si intendono compresi, oltre l'istituto di emissione, tutte le aziende di credito autorizzate e controllate, a norma delle vigenti leggi, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 6.

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e dai titoli di credito, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 40 e dall'art. 44 del libro delle obbligazioni e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue di regola presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrano particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Art. 7.

Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 40 del libro delle obbligazioni procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità dell'art. 42 n. 3 del libro delle obbligazioni e dell'articolo 126 del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso se la richieda.

Se il creditore non sia stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 8.

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 46 del libro delle obbligazioni, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tal decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore, che non sia stato presente.

Art. 9.

L'atto di intimazione previsto dall'art. 47 del libro delle obbligazioni, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima debba effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere la

indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, con rispetto di un intervallo di almeno giorni tre, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito potrà essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorreranno gli effetti della mora.

Art. 10.

L'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 116 e dal terzo comma dell'art. 117 del libro delle obbligazioni, se non vi è giudizio pendente, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi.

Il pretore, sentite le parti e il terzo a cui il termine deve essere imposto, provvede con decreto.

Art. 11.

L'istanza per la scelta della prestazione da parte del giudice, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 116 e dal terzo comma dell'art. 117 del libro delle obbligazioni, se non vi è giudizio pendente, è proposta con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, ovvero al pretore se il valore della prestazione stessa non sia superiore a lire diecimila.

Il ricorso deve essere notificato alle parti e al terzo.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale o dal pretore con decreto.

Art. 12.

L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 312 del libro delle obbligazioni, qualora non vi sia un giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'articolo 349.

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto, contro il quale è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto stesso.

La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 13.

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art. 354 del libro delle obbligazioni, o alle operazioni di compra a norma dell'articolo 355 del libro medesimo:

- 1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
- 2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni, per le merci e le derrate.

La vendita all'incanto deve essere annunciata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale di incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.

Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra debbono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa legalmente approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.

Art. 14.

Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 363 del libro delle obbligazioni, nel registro delle imprese di cui all'art. 134 del libro del lavoro, istituito presso l'ufficio nella cui circoscrizione la macchina viene collocata in dipendenza della vendita.

Le sottoscrizioni delle parti devono essere autentiche, se il contratto non risulti da atto pubblico.

Salva l'applicazione del comma precedente, finchè non siano emanate le norme per la istituzione del registro delle imprese e per la iscrizione in esso degli atti previsti dalla legge, il patto di riservato dominio viene iscritto in conformità delle disposizioni anteriori riguardanti la trascrizione prevista dall'art. 773 n. 3 del codice di commercio del 1882.

Art. 15.

La vendita delle cose sequestrate che siano soggette ad imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento, prevista dall'art. 640 del libro delle obbligazioni, si esegue in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 del libro medesimo.

Il pretore, col decreto che autorizza la vendita, ordina il deposito del prezzo presso un istituto di credito, con annotazione del vincolo derivante dal sequestro.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Per le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, il luogo in cui esse debbono essere adempite si determina in conformità dell'art. 12 del detto libro, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Art. 17.

Le disposizioni relative alla mora del creditore si applicano quando la offerta di pagamento è fatta dopo la entrata in vigore del libro delle obbligazioni, anche se si tratta di obbligazione scaduta prima.

Art. 18.

Le disposizioni relative all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, se l'inadempimento o la mora si siano verificati dopo.

Art. 19.

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima della entrata in vigore del libro delle obbligazioni, producono interessi di pieno diritto dal momento della entrata in vigore predetta, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.

Art. 20.

Le disposizioni dell'art. 113 si applicano se al momento della entrata in vigore del libro delle obbligazioni gli interessi erano dovuti per almeno sei mesi.

Art. 21.

Gli interessi legali che si maturano dopo la entrata in vigore del libro delle obbligazioni devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 114 del libro medesimo.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 22.

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva, a norma dell'art. 213, anche se il contratto sia stato concluso anteriormente alla entrata in vigore del libro delle obbligazioni e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

Art. 23.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 214 si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente alla entrata in vigore del libro delle obbligazioni e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.

Art. 24.

Gli effetti dell'annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 25.

La rescissione per causa di lesione delle vendite immobiliari stipulate anteriormente alla entrata in vigore del libro delle obbligazioni è regolata dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 26.

Le disposizioni dell'art. 301 si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima della entrata in vigore del libro delle obbligazioni, quando la eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della entrata in vigore del libro medesimo.

Art. 27.

Le disposizioni relative agli effetti della eccessiva onerosità sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima della entrata in vigore del libro delle obbligazioni se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva la eccessiva onerosità si siano verificati dopo.

Art. 28.

Le disposizioni del libro delle obbligazioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori alla entrata in vigore del libro medesimo, se il mutamento si avveri posteriormente.

Art. 29.

Le clausole di esonero da responsabilità che fossero valide secondo le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio ma invalide secondo le disposizioni del libro delle obbligazioni, sono soggette alle norme di questo ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilità si è avverato posteriormente alla entrata in vigore del libro medesimo.

Art. 30.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 312 si applicano anche ai contratti di vendita regolati dal codice civile conclusi anteriormente all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.

Art. 31.

Le disposizioni degli articoli 317, 318 e 319, relative alla vendita di cosa altrui, si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.

Art. 32.

Le disposizioni del libro delle obbligazioni, che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente alla entrata in vigore del libro medesimo, purchè la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Art. 33.

Le disposizioni del libro delle obbligazioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita, tranne quella del primo comma dell'art. 340, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.

Art. 34.

Le disposizioni dell'art. 351 del libro delle obbligazioni, relative alla garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore del libro medesimo se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 35.

Le disposizioni degli articoli 364 e 365, relative alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, si applicano ai contratti conclusi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.

Art. 36.

Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 363, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, devono essere adempiute entro tre mesi dall'entrata in vigore medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.

Art. 37.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 370 e del secondo comma dell'art. 389, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 38.

La prescrizione stabilita dall'art. 380 si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice civile del 1865.

Art. 39.

I patti di preferenza previsti dall'art. 405 del libro delle obbligazioni, che alla data dell'entrata in vigore del libro medesimo debbano ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.

Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza, stabilite nel secondo comma dell'art. 405, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo la entrata in vigore del libro anzidetto, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.

Art. 40.

I rapporti di locazione in corso alla data dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni sono regolati dal codice del 1865.

Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del libro medesimo dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previsti specificamente dalla legge anteriore.

Art. 41.

Le disposizioni degli articoli 504, 505, 506 e 507 si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Se la consegna è avvenuta anteriormente si applica tuttavia la prescrizione prevista nel terzo comma dell'art. 506, ma essa decorre dalla data dell'entrata in vigore suddetta, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.

Art. 42.

Le disposizioni dell'art. 533 e del secondo comma dell'art. 538 si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 43.

Le disposizioni degli articoli 546 e 547 si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 44.

Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal libro delle obbligazioni se si verificano dopo la entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.

Art. 45.

La disposizione del secondo comma dell'art. 655 si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 46.

Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art. 710, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore del libro medesimo ove non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice civile del 1865.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 47.

Le disposizioni degli articoli 728, 2° e 3° comma, 729, 742, 743, 2° comma, 770 e 771 del libro delle obbligazioni si applicano anche ai contratti in corso alla data dell'entrata in vigore del libro suddetto.

Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 737, 738, 766, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, la disposizione dell'art. 739, 2° comma, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente alla entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art. 741 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 754, 2° comma, e 755, 2° comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.

Art. 48.

Le disposizioni dell'art. 761 del libro delle obbligazioni, relative alla revoca del beneficio, si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.

Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo la entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 762 del libro delle obbligazioni, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.

Art. 49.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 783 del libro delle obbligazioni si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del libro suddetto, anche se la obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.

La disposizione del precedente comma non si applica se la obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Art. 50.

Il termine di cinque anni, stabilito dall'art. 793, n. 5, del libro delle obbligazioni, decorre dall'entrata in vigore di questo se trattasi di fideiussione prestata ante-

riormente, salvo che non scada prima il maggior termine di dieci anni stabilito dall'art. 1919 n. 5 del codice civile del 1865.

Art. 51.

La disposizione dell'art. 797 si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni se l'obbligazione principale scade dopo.

Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi, stabilito dal primo comma dell'art. 797, decorre dall'entrata in vigore del libro medesimo.

Art. 52.

La disposizione del secondo comma dell'art. 802 si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 53.

Il debitore può avvalersi della facoltà accordatagli dall'art. 804, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 54.

Le disposizioni degli articoli 819, 820, 822, 823, 824, e 825, relativamente agli effetti che si producono o continuano a prodursi dopo l'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori conclusi anteriormente.

Art. 55.

Le disposizioni degli articoli 884, 896 e 897 si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del libro delle obbligazioni.

Art. 56.

Con l'entrata in vigore del libro delle obbligazioni sono abrogate le disposizioni del codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358 e quelle del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, concernenti le materie disciplinate dal detto libro e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro medesimo e del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

1000

